



Archeo imprese



Italiana
cia
archeologi
confederazione



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Restauro e archeologia

F.a.P. FEDERAZIONE
ARCHEOLOGI
PROFESSIONISTI



MI RICONOSCI
sono un professionista dei beni culturali

Roma, 31 gennaio 2021

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

alla c.a. Segreteria del Ministro on. Dario Franceschini
mbac.ministro.segreteria@mailcert.beniculturali.it

alla c.a. Capo Gabinetto del Ministro prof. Lorenzo Casini
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

alla c.a. Direttore Ufficio Legislativo dott.ssa Annalisa Cipollone
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

alla c.a. Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
arch. Federica Galloni
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana, 2
00161 ROMA

alla c.a. della Segreteria del Ministro on. Paola De Micheli
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
segreteria.ministro@mit.gov.it

alla c.a. Capo Gabinetto del Ministro dott. Alberto Stancanelli
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

alla c.a. Direttore Ufficio Legislativo dott. Mario Capolupo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Senato della Repubblica

al Presidente 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)
parrini.dario@gmail.com

al Presidente Commissione 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
riccardo.nencini@senato.it

al Presidente Commissione 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)



Archeo**imprese**



ASSOTECNICI

Italiana
cia
archeologi
confederazione



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Restauro e archeologia

F.a.P. FEDERAZIONE
ARCHEOLOGI
PROFESSIONISTI



MI RICONOSCI
sono un professionista dei beni culturali

mauro.coltorti@senato.it

Alla Presidente Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni
ambientali)

vilma.moronese@senato.it

Camera dei Deputati

al Presidente 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

brescia_g@camera.it

al Presidente 5^o Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione)

Melilli_f@camera.it

alla Presidente Commissione 7^a (Cultura, Scienza e Istruzione)

casa_v@camera.it

alla Presidente 8^a

Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)

rotta_a@camera.it

Valentina Corneli

Relatrice

Componente della 1^o commissione permanente (Affari Costituzionali)

Corneli_V@camera.it

Pietro Navarra

Relatore

Componente della 5^o Commissione (Bilancio, Tesoro e
programmazione)

Navarra_p@camera.it

Oggetto: Decreto Milleproroghe, emendamento. N. 13.183 sulla Verifica preventiva dell'Interesse archeologico

Le sottoscritte Associazioni aderenti al Tavolo di coordinamento delle sigle del settore Archeologia - rappresentative della PA, delle professioni, delle imprese -, esprimono profondo allarme riguardo alla proposta di emendamento n. 13.183 della I Commissione Permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), che riguarda una modifica al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) a firma degli On. Silvana Andreina COMAROLI,



Archeoimprese



Italiana
cia
archeologi
confederazione



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Restauro e archeologia

FaP
FEDERAZIONE
ARCHEOLOGI
PROFESSIONISTI



MI RICONOSCI
sono un professionista dei beni culturali

Massimo GARAVAGLIA, Giuseppe Ercole BELLACHIOMA, Claudio BORGHI, Vanessa CATTOI, Emanuele CESTARI, Rebecca FRASSINI, Vannia GAVA, Paolo PATERNOSTER, tutti del Gruppo parlamentare LEGA – SALVINI PREMIER.

L'emendamento, che introdurrebbe il comma 1 bis in base al quale "(...) *fino alla data del 31 dicembre 2025, la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessaria solo per le aree soggette a specifica tutela negli strumenti urbanistici. Per i casi non ricompresi nel precedente periodo è sufficiente l'autocertificazione di un progettista abilitato*", **annullerebbe de facto, svuotandola di valore e coerenza, la Verifica preventiva dell'interesse archeologico**, prezioso strumento che coniuga la tutela archeologica e la progettazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, in tutte le aree del paese che non sono già sottoposte a vincoli.

Con la presente comunicazione le sottoscritte Associazioni chiedono al Governo e alla maggioranza di respingere l'emendamento in oggetto per le seguenti motivazioni.

Apparentemente nel nome dello snellimento degli iter progettuali, si indebolirebbe gravemente l'azione di tutela, con conseguenze potenzialmente distruttive sullo stesso, essendo lo strumento della Verifica preventiva dell'interesse archeologico riservato nella normativa vigente proprio alle aree non tutelate. Questa prospettiva è in netto contrasto con la Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 dai 28 Paesi della UE, Italia compresa, che l'ha poi ratificata nel 2015. La Convenzione obbliga gli Stati europei a una salvaguardia attenta e alla difesa dei propri beni archeologici «*fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico*», indicando fra i suoi obblighi convenzionali, ancora non recepiti nel nostro ordinamento, **l'estensione dell'archeologia preventiva alle opere dei privati** (art. 6 della Convenzione).

Di fatto, la proposta di modifica dell'art. 25, con l'introduzione del comma 1 bis, confonde gli strumenti urbanistici, a capo delle Regioni e degli Enti locali, con la normativa relativa al Codice dei contratti pubblici, introducendo inoltre **elementi di forte disegualianza a livello nazionale** visto che gli strumenti urbanistici esistenti (singoli piani paesaggistici territoriali o piani regolatori o urbanistici comunali), dipendono da norme regionali e sono assolutamente differenziati regione per regione e spesso anche nell'ambito delle stesse regioni, non certo tutti ancora adeguati al sistema dei Piani paesaggistici territoriali così come prefigurato dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Inoltre, nel caso dei beni archeologici subacquei, atteso che le aree a mare sono sostanzialmente escluse dalle norme urbanistiche e di pianificazione territoriale, **la tutela archeologica subacquea sarebbe**



Archeoimprese



Italiana
cia
archeologi
confederazione

ASSOTECNICI



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Restauro e archeologia

F.a.P. FEDERAZIONE
ARCHEOLOGI
PROFESSIONISTI



MI RICONOSCI
sono un professionista dei beni culturali

azzerata, se non per le zone già note e tutelate ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, sottraendo ogni possibilità di controllo sui lavori interferenti con i fondali marini e cancellando ogni efficace e possibile operatività della neonata Soprintendenza per il patrimonio subacqueo, con sede centrale a Taranto.

Se poi si considera il presunto presupposto dello snellimento degli iter procedurali, va osservato che la mancata applicazione delle procedure previste per la Verifica preventiva, la cui applicazione resterebbe confinata ad un numero molto ristretto di casi, comporterebbe di fatto il ritorno del rischio di interruzione dei lavori in corso d'opera a fronte dell'individuazione di evidenze archeologiche, determinando sia **l'allungamento dei tempi progettuali e di svolgimento delle opere** e sia soprattutto **aggravi di costi a danno dei finanziamenti pubblici** e dunque della intera collettività.

Privare sia le pubbliche amministrazioni che i progettisti di uno strumento pensato proprio per risolvere sin dalle fasi preliminari di progettazione le frequentissime interferenze con beni di interesse archeologico, che ben sappiamo essere estremamente diffusi e spesso ignoti sul nostro territorio, significa da una parte che le Soprintendenze non potranno che attivare sin da subito e in maniera diffusa le indagini sistematiche previste dalle norme, quali i commi 4 e 8 dello stesso art. 25 e l'art. 28, c. 4 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e che dall'altra le problematiche di rinvenimenti a cantiere aperto diventeranno la norma, con il rischio di fermi in corso d'opera di cui al c. 2 dell'art. 28 del citato Codice. Appare quindi chiara la ricaduta assolutamente negativa, non solo sulla tutela del patrimonio inalienabile dello Stato ancora sconosciuto che verrebbe ad essere danneggiato, ma anche i rischi di **modifica del progetto o di impossibilità di completamento delle opere**, a fronte dei rinvenimenti archeologici, dell'aumento dei costi di realizzazione delle stesse, non adeguatamente previsti in fase progettuale, e di attivazione di contenziosi e penali a danno delle ditte esecutrici.

Chi ritiene che questa prassi allunghi i tempi di esecuzione delle opere, dimostra di non aver compreso la *ratio* del provvedimento che permette di intervenire prima che i lavori abbiano inizio, in fase di progettazione di fattibilità, consentendo l'eventuale modifica del progetto evitando l'aggravio dei costi per la committenza derivanti da modifiche in corso d'opera. Questo emendamento, lungi dall'accelerare i lavori pubblici, finirebbe col far ripiombare la disciplina di tutela nel vecchio fermo cantieri, quello sì esiziale per la speditezza dei lavori.

Le Verifiche preventive dell'interesse archeologico possono inoltre essere formidabili strumenti di conoscenza di ciò che non è ancora noto e che può portare valore aggiunto ad un intero territorio, come hanno già dimostrato innumerevoli esempi in tutta la penisola.



Archeoimpres



Italiana
cia
confederazione
archeologi



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Restauro e archeologia

F.a.P.
FEDERAZIONE
ARCHEOLOGI
PROFESSIONISTI



MI RICONOSCI
sono un professionista dei beni culturali

In ultimo del tutto vago appare il richiamo dell'emendamento ad una non meglio specificata autocertificazione redatta da un generico "progettista abilitato" che potrà solo dichiarare la mancanza di indicazioni negli strumenti urbanistici tranne che per le aree già sottoposte a vincolo. Inoltre, la figura del generico "progettista abilitato" a redigere il presunto documento sostitutivo della Valutazione preventiva di rischio archeologico, non richiama la qualificazione professionale dell'archeologo recentemente normata.

Infine vogliamo sottolineare come gli interventi proposti con il cd. "Decreto Milleproroghe" abbiano lo scopo di aiutare la ripresa economica del paese in seguito alla crisi causata dall'emergenza sanitaria globale. Eliminando la verifica preventiva dell'interesse archeologico si cancellerebbe un intero settore di attività che vede impegnate una fitta rete di imprese specializzate e migliaia di professionisti del settore (archeologi, architetti, ingegneri, restauratori)

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede di **respingere l'emendamento in oggetto**, la cui approvazione determinerebbe l'impossibilità di attuare le garanzie previste dalla Costituzione e dalla Legge a tutela del patrimonio archeologico nazionale.

Le Associazioni

ANA – Associazione Nazionale Archeologi

API – Archeologi Pubblico Impiego

ARCHEOIMPRESE – Associazione delle imprese archeologiche

ASSOTECNICI – Associazione Nazionale dei Tecnici per il Patrimonio Culturale

CIA – Confederazione Italiana Archeologi

CNA – Confederazione Nazionale Artigianato e p.m.i. Restauro e Archeologia

FAP – Federazione Archeologi Professionisti

LEGACOOP Produzione & Servizi

Mi Riconosci?